

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 246 DEL 4 LUGLIO 2011

LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARCO MANNESCHI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINIO
LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE

IL DIRETTORE

VISTA la documentazione, depositata presso l'archivio del Servizio Amministrativo, inerente il contenzioso tributario relativo all'imposta di registro sulla compravendita del complesso agroforestale Briganzone-Romiti-Bagnatoio effettuata in data 21 luglio 2000;

PRESO ATTO, dall'esame della suddetta documentazione, che questo Ente è risultato vincitore nel 1° grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria di Forlì n°160 del 13/11/2002) e nel 2° grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n°107 del 23/06/2005);

ATTESO che con nota, acclarata al prot. dell'Ente al n°4183/06 in data 1 dicembre 2006, è stato trasmesso a questo Ente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza 107/2005 presentato dall'Agenzia delle Entrate;

VISTA la deliberazione commissariale n°29 del 15/12/2006 con la quale è stato deciso di resistere in giudizio, incaricando l'avv. Marco Manneschi del foro di Arezzo e l'avv. Maurizio Brizzolari del foro di Roma, impegnando a tal fine la somma di € 3.000,00 al cap. "Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni dell'Ente Parco";

VISTA la nota dell'avv. Marco Manneschi del 1 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2020 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;

ATTESO che con la medesima comunicazione l'avv. Marco Manneschi ha trasmesso la nota a saldo degli onorari e spese a lui spettanti per la difesa dell'Ente Parco per un importo di € 1.404,00;

VISTA altresì la nota dell'Avv. Marco Manneschi del 4 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2021 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", con la quale è stata trasmessa la notula preliminare dell'avv. Maurizio Brizzolari, domiciliatario in Roma, per un importo di € 1.404,00;

ESAMINATE tali notule e ritenuto di dover provvedere alla loro liquidazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "C";

DETERMINA

1. di prendere atto della nota dell'avv. Marco Manneschi del 1 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2020 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;



2. di prendere atto delle notule preliminari pervenute dall'avv. Marco Manneschi (allegato "A") e dall'avv. Maurizio Brizzolari (allegato "B") per un importo lordo di € 1.404,00 ciascuna;
3. di liquidare le suddette notule all'avv. Marco Manneschi ed all'avv. Maurizio Brizzolari per un importo lordo di € 1.404,00 ciascuna a valere sull'impegno spesa n°1054.1 al cap. 10.010 del Bilancio di Previsione 2011, Gestione RR.PP. 2006, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."C".

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli



ALL. "A"

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Manneschi
Via Ristoro d'Arezzo n. 166
52100 - AREZZO -
Tel. 0575 / 357.324 - Fax 0575/350.464
E - mail: marco.manneschi@virgilio.it

7 APR. 2011

Ill.mo Sig. Presidente
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
52015 PRATOVECCHIO (AR)
Via G. Brocchi n. 7

Oggetto: Parco Naz. Foreste Casentinesi / Agenzia delle entrate
Corte di Cassazione

A seguito mia 15.3.2011 invio copia della sentenza assieme alla notula per le competenze di questo studio.

L'Avv. Maurizio Brizzolari ns. domiciliatario in Roma provvederà ad inviare direttamente la sua notula.

Cordiali saluti.

Avv. Marco Manneschi

all.c.s.

7 APR. 2011

Copia in data
P. ANTICAMERA

MINISTERO DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Via G. Brocchi n. 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)

Form with handwritten entries: Date 20/11, Per I, VII, I, and checkboxes for Answer, etc.



05068

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. S
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 33293/2006

Cron. 5062

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FERNANDO LUPI - Presidente - ud. 25/01/2011
- Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 33293-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;


- ricorrente -

2011

contro

306

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA
CAMPIGNA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato
BRIZZOLARI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende



unitamente all'avvocato MANNESCHI MARCO, giusta delega
in calce;

- controcorrente -

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 07/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

udito per il resistente l'Avvocato BRIZZOLARI, che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.10.05 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, annullava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in relazione ad un contratto di acquisto di fondi rustici.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale affermava che all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi doveva riconoscersi la natura di ente pubblico territoriale e, pertanto, il medesimo doveva pagare l'imposta nella misura agevolata (somma fissa) prevista dall'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi o di comunità montane.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta del seguente motivo:

Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 della Parte Prima (atti soggetti a registrazione in termine fisso) della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, n. 3, cpc.

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro prevede una agevolazione nella misura dell'imposta per i trasferimenti immobiliari *"a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane"*. La sentenza impugnata assume che l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dovrebbe assolvere all'imposta di registro sugli atti di acquisto immobiliare nella suddetta misura agevolata, in quanto avrebbe natura di ente pubblico territoriale.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale sviluppa i due seguenti argomenti:

er

- 1) Gli Enti Parco nazionali possono ritenersi enti pubblici territoriali perché il territorio è inserito tra i loro elementi caratterizzanti dalla legge quadro sulle aree protette n. 349/91.
- 2) Il testo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dall'articolo 4, comma ottavo, della legge n. 488/99 (legge finanziaria per l'anno 2000), equipara espressamente gli Enti Parco nazionali agli enti pubblici territoriali, laddove dispone: *"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti Parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, la concessione"*.

L'Agenzia delle Entrate afferma l'erroneità del ragionamento giuridico della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- gli Enti Parco sono enti strumentali dello Stato o di enti pubblici territoriali;
- la disposizione dettata dall'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, in quanto norma di agevolazione fiscale, non consente interpretazioni analogiche in ordine all'identificazione dei soggetti beneficiari;
- la disposizione dettata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dalla legge 488/99, ha una portata limitata alla specifica materia ivi disciplinata, ossia la disciplina della concessione o della locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

Il contro ricorrente eccepisce in primo luogo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 31/1/2005, pronunciata tra le stesse parti il 17.3.05 e depositata il 30.3.05, con la quale la medesima Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sul presupposto della natura di ente pubblico territoriale dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell'Ente di rimborso della differenza tra l'importo versato a titolo di imposta di registro su un contratto di acquisto immobiliare secondo la misura ordinaria e l'importo dovuto secondo la misura agevolata riservata agli enti pubblici territoriali. Nel merito il contro ricorrente sviluppa le argomentazioni già svolte nella sentenza impugnata.

E' preliminare l'esame dell'eccezione di giudicato esterno.

L'eccezione va disattesa, perché la copia in atti della sentenza 31/1/05 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna non reca l'attestazione del relativo passaggio in giudicato; in proposito si sottolinea che detta copia non è stata prodotta in allegato al controricorso (dove non

viene menzionata nell'elenco degli allegati steso a pag. 9), ma risulta contenuta nel fascicolo di parte del giudizio di appello, che si è concluso prima che per detta sentenza spirasse il termine lungo per l'impugnazione. Sul principio che per far valere il giudicato esterno è necessario che la formazione del medesimo sia provata da idonea attestazione di cancelleria, si veda la pronuncia di questa Corte n. 8476/2008: "*Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria; per converso, non può essere invocata come giudicato esterno una sentenza di merito impugnata per cassazione, producendo copia del ricorso e del controricorso, al fine di dimostrare che questi non riguardano la questione attualmente controversa, in quanto -salvi i casi in cui l'avvenuta formazione del giudicato appaia quale fatto incontestabile "ictu oculi"- l'esistenza dell'impugnazione ed il conseguente nonché imprevedibile sviluppo della lite non permettono di avere certezza circa il carattere definitivo delle statuizioni sulla questione.*"; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 10623/2009.

Nel merito, il ricorso è fondato.

In proposito va in primo luogo osservato che secondo la consolidata tradizione giuridica italiana - da cui non vi è motivo di ritenere che si discosti la terminologia utilizzata nel punto 7 dell'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa del Registro - l'espressione "*enti pubblici territoriali*" rimanda a quegli enti pubblici (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) per i quali un determinato territorio è un elemento costitutivo (e non soltanto un limite spaziale della competenza e legittimazione ad agire); enti che abbracciano necessariamente la totalità degli individui che risiedono nel rispettivo territorio (popolazione); che sono esponenti delle rispettive comunità, in quanto centri di imputazione degli interessi generali delle stesse; che sono enti politici, nel senso che i titolari dei relativi organi di governo sono direttamente o indirettamente scelti dalle comunità mediante procedimenti elettorali; che sono dotati di autonomia (art. 114 Cost.), anche finanziaria (art. 119 Cost.).

Gli Enti Parco nazionali non presentano le caratteristiche sopra sintetizzate e, pertanto, non sono suscettibili nella nozione di enti pubblici territoriali; essi sono enti pubblici strumentali dello Stato, come fatto palese dal loro assoggettamento alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente, prevista dall'articolo 9, primo comma, della legge 349/91.

Le contrarie argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, e riproposte dal contro ricorrente, non appaiono persuasive.

CY

Quanto al rilievo della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il territorio sarebbe inserito tra gli elementi caratterizzanti dei parchi nazionali già dalla legge 349/91, esso è non supportato da specifici richiami normativi; detto rilievo pare ancorarsi al disposto del primo comma dell'articolo 2 della legge (*"I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato al fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future."*); ma la semplice lettura di tale disposizione evidenzia che le aree ivi menzionate sono elementi costitutivi dei parchi, non degli Enti Parco. Né più concludente appare il riferimento svolto nel controricorso al quarto comma dell'articolo 1 della stessa legge 394/91 (*"I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili"*); dal fatto che i territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 349/91 costituiscano aree protette nulla è possibile inferire in ordine alla natura giuridica degli Enti Parco.

Deve poi essere disattesa anche la seconda argomentazione spesa dalla sentenza impugnata a sostegno dell'assunto secondo cui gli Enti Parco Nazionali sarebbero da qualificarsi enti pubblici territoriali, fondata sul disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dall'articolo 4, comma ottavo, della legge n. 488/99.

L'articolo 2 della legge 390/86 ha un oggetto ben definito, consistente nella disciplina (mediante l'attribuzione al Ministro delle finanze del potere di stabilire criteri e modalità) della concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di taluni enti; nessun argomento testuale o extratestuale autorizza l'estensione della portata dispositiva di tale norma oltre il suddetto ambito. Il ragionamento del giudice di merito è quindi infondato e, anzi, le conclusioni che tale giudice trae dal riferimento normativo in esame vanno completamente rovesciate. Proprio il rilievo che il legislatore - quando, con la legge 488/99, ha voluto includere anche gli Enti Parco nazionali tra i soggetti contemplati nell'articolo 2 della legge 390/86 - sia intervenuto con la tecnica dell'interpolazione, inserendo nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole *"enti pubblici territoriali"*, l'inciso *"ivi compresi gli Enti Parco nazionali"* dimostra che gli Enti Parco nazionali non sono enti pubblici territoriali (altrimenti l'interpolazione sarebbe stata superflua) e che a questi ultimi il legislatore del 1999 li ha voluti equiparare per i limitati effetti di cui all'articolo 2 della legge 390/86. Peraltro, che all'ottavo comma dell'articolo 4 l. 488/99 (ora

peraltro abrogato dall'articolo 329 DPR 296/2005) non possa attribuirsi alcuna portata generale è confermato dalla considerazione che la applicabilità della disposizione ivi contenuta era limitata nel tempo, per l'espresso disposto del nono comma dello stesso articolo 4 l.488/99, fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio.

In conclusione va escluso che l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi possa considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, un ente pubblico territoriale. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, con il rigetto del ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione impugnato.

Le spese si compensano, in considerazione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dal contribuente in primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2011.


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonello Cosentino



IL PRESIDENTE

Fernando Lupi




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


IL
02 MAR. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: BRIZZOLARI
IL: 22/03/2011

Numero: 5068

Anno: 2011

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: m
IL: 02/03/2011

Roma, 02/03/2011

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE TRIBUTARIA**

AVVISO

1835

di deposito di SENTENZA nella causa

-
- 1 AGEN ENTRATE
contro
2 PARCO NAZ FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA CAMPIGNA

RGN: 33293/06

- 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI 12 - ROMA
- 2 Avv. MANNESCHI MARCO
Avv. BRIZZOLARI MAURIZIO
c/o
Avv. BRIZZOLARI MAURIZIO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44 - ROMA

2,66

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

**LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E, DECIDENDO NEL MERITO, RIGETTA LA DOMANDA
PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE IN PRIMO GRADO. SPESE COMPENSATE. COSI' DECISO
IN ROMA, NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25 GENNAIO 2011.**

IL FUNZIONARIO

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

05068 11

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
C. BALDO - L. FALCINELLI
G. PAOLINI - C. JANNUZZI
Via Ristoro d'Arezzo, 166 - 52100 AREZZO
P.IVA e C.F. 0120.9050.515

Arezzo li,

1 APR. 2011

SPETT.LE PARCO
NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA
PALAZZO VIGIANI - VIA G. BROCCHI, 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)
C.F. 94001420515

Nota a Saldo degli onorari e spese per la difesa dell'Ente Parco nel ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate avanti alla Corte di Cassazione n. 33292/2006 R.G. Definito con sentenza n. 05068 11 Vs. delibera Commissariale di incarico n. 29/2006

Onorari complessivamente	€	1.000,00
art. 14) Rimb. Spese 12,50%	"	125,00
Totale competenze	€	1.125,00
C.A.P. 4%	"	45,00
Totale Imponibile	€	1.170,00
I.V.A. 20%	"	234,00
Totale Lordo	€	1.404,00
- Ritenuta d'Acconto 20% su € 1.000,00	"	200,00
Totale Vs. Dare	€	1.204,00

**LA FATTURA VERRA'
EMESSA AL PAGAMENTO**

eod. 289/2011

SI INDICA IL CODICE IBAN PER IL RELATIVO BONIFICO

IT 46 Y 05390 14100 000000092838

PRESSO LA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SEDE
CENTRALE DI AREZZO

Al. "B"

Avv. Marco Manneschi
Via Ristoro d'Arezzo n. 166
52100 - AREZZO -
Tel. 0575 / 357.324 - Fax 0575/350.464
E - mail: marco.manneschi@virgilio.it

STUDIO LEGALE

4 APR. 2011

Ill.mo Sig. Presidente
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
52015 PRATOVECCHIO (AR)
Via G. Brocchi n. 7

Oggetto: Parco Naz. Foreste Casentinesi/Agenzia delle entrate
Corte di Cassazione

Allego preliminare di notula dell'Avv. Maurizio Brizzolari ns. domiciliatario in Roma
Cordiali saluti.

Avv. Marco Manneschi

all.c.s.

7 APR. 2011

Copia in data
ANALISI STRATEGICA

ENTRATA PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI

7 APR. 2011

2011/11

I.C. Via

Ufficio di competenza:

Anon Ob Prr Psm

AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI
STUDIO LEGALE

VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 44 • 00193 ROMA
TEL. 0668210787 (r.a.) • FAX 0668192535 • e-mail: info@studiolegalebrizzolari.it

Roma, 04.04.2011


Spett.le
Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi
Via G. Brocchi n. 7
52015 - Pratovecchio (AR)
C.F. 94001420515

Preliminare di Parcella

Oggetto: Spese, competenze e onorari per ricorso in Cassazione R.G. 33293/06
contro Agenzia delle Entrate

Competenze		€	1.000,00
Rimborso forfettario		€	125,00
	<i>Subtotale</i>	€	1.125,00
Maggiorazione C.P.A. 4 %		€	45,00
	<i>Subtotale</i>	€	1.170,00
IVA 20%		€	234,00
	<i>Subtotale</i>	€	1.404,00
A detrarre ritenuta d'acconto 20%		€	225,00
	Netto da pagare	€	1.179,00

Avv. Maurizio Brizzolari



N.B: Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Unicredit Banca di Roma- CIN:O ABI: 2008 CAB: 5008 c/c 400854597
Codice IBAN: IT 49 0 02008 05008 000400854597 intestato a Maurizio Brizzolari.

Eod. 288/2011

Att. "e"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

**LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARCO MANNESCHI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINO LEGALE
AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto amministrativo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

4/7/2011

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)



INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spett.le PARCO NAZIONALE FORESTE
CASENTINESI PRATOVECCHIO
VIA G.BROCCHI 7
52015 Pratovecchio (AR)

Protocollo documento n.	9948829	del	26/04/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20100891190830	
Denominazione/ragione sociale STUDIO LEGALE PAOLINI-MANNESCHI-BALDO FALCINELLI			
Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 13 52100 Arezzo (AR)			
Sede operativa VIA G. VERDI 13 52100 Arezzo (AR)			
Codice Fiscale	01209050515	E-mail	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Studi professionali		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.P.S. - Sede di AREZZO

E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 0501684206

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/04/2010

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento NICOLO MARGHERITA

I.N.A.I.L. - Sede di AREZZO

E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 3889000

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/04/2010

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento PECCHI SANTA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale AREZZO il 20/05/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede INAIL di AREZZO
SANTA PECCHI

Copia in data 24 MAG. 2010
MARGHERITA

INPS PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
 Ufficio Previdenziale - Organismo
 Via G. Brocchi 7 - 52015 Pratovecchio (AR)

Data: 24 MAG. 2010
 Prov. VI
 Cod. 01209050515
 Servizio di competenza: Amm. Dir. Man. Prov.